COMUNE DI ORISTANO

Comuni de Aristanis
Piazza Eleonora d' Arborea n° 44, 09170
www.comune.oristano.it

ORDINANZA N. 206	**Del 14/05/2021**
Località: Via Vandalino Casu, 88. Divieti temporanei.	Dal giorno 20 al giorno 22 maggio 2021.

Il Dirigente

visto il Decreto del Sindaco di Oristano n. 10 del 07 maggio 2021, con il quale è stata attribuita al sottoscritto la direzione degli "Uffici in staff del Sindaco", ove risulta incardinato il Corpo Polizia Locale;

vista la richiesta datata 13.05.2021, acquisita in atti di questo Comune al n.29638 del 14.05.2021, presentata da F. P.,in qualità di Legale Rappresentante della Ditta Essedue srl, tendente ad ottenere l'emissione di apposita Ordinanza per l'istituzione del senso unico alternato, con restringimento della carreggiata nella via Vandalino Casu pressi il civico 88, per l'esecuzione di ripristino manto stradale a seguito di lavori allaccio idrico e fognario, per il periodo dal 20 al 22 maggio 2021, dalle ore 07.00 alle ore 18.00;

visti gli artt. 5, 6, 7, 158 e 159 del D. Lgs n. 285 del 30 aprile 1992, riguardante le norme sulla disciplina della circolazione stradale e successive modificazioni e integrazioni, e le norme del relativo Regolamento di Attuazione approvato con D.P.R. n. 495 del 16 dicembre 1992;

considerata l'esigenza di garantire un regolare svolgimento dei suddetti lavori, si ritiene opportuno modificare la vigente disciplina della circolazione stradale secondo quanto meglio specificato in dispositivo;

preso atto del possesso dei requisisti oggettivi della richiesta e soggettivi del richiedente;

preso atto che la situazione in cui versa il responsabile/istruttore e il Dirigente responsabile del Settore, non configura potenziale situazione di conflitto di interessi;

ordina

1. nella Via Vandalino Casu, tratto dal civico 88 al civico 88 , per il periodo dal 22 al 25 maggio 2021, dalle ore 07.00 alle ore 18.00, per il tempo strettamente necessario per effettuare i lavori sopra indicati, ai sensi del D. Lgs. n. 285 del 30.04.1992 (C.d.S.) e s.m.i., e del D.P.R. n. 495 del 16.12.1992 (Regolamento di Attuazione) e s.m.i.:
   a) L'autorizzazione al restringimento della carreggiata;
   b) l'istituzione del senso unico alternato di marcia;
2. la facoltà di transito e sosta per i veicoli in dotazione alla ditta incaricata dell'esecuzione dei lavori;
3. nel tratto di cui al punto 1) la circolazione veicolare e pedonale verrà regolata tramite apposita segnaletica e con la presenza di operatori movieri dotati dei dispositivi di segnalazione alta visibilità;
4. a cura della ditta esecutrice dei lavori, nei tratti interessati dai lavori sia garantito il passaggio ai pedoni, con spazio dedicato e messa in sicurezza rispetto all'area di cantiere;

5. l’installazione della necessaria segnaletica stradale come prescritto dal Codice della Strada e relativo Regolamento di esecuzione ed attuazione e la normativa vigente sui cantieri stradali;
6. facoltà, per esigenze connesse alla sicurezza della circolazione stradale, degli Agenti di Polizia Locale e delle Forze dell’Ordine di disporre ulteriori provvedimenti necessari a risolvere situazioni contingenti prescindendo dalla segnaletica in atto;
7. in nessun caso la presente ordinanza costituisce titolo autorizzativo alla chiusura della circolazione stradale, per tali esigenze, si contatti il Comando Polizia Locale, per concordare i termini di interruzione del traffico e ottenere il rilascio di specifico provvedimento ;

prescrive

1. Dovranno essere osservate, in generale, le disposizioni prescritte dal Codice della Strada e relativo Regolamento di esecuzione ed attuazione;
2. E’ fatto obbligo all’Impresa esecutrice dei lavori, nel rispetto delle prescrizioni indicate dal Codice della strada e del suo regolamento di esecuzione, di provvedere, a propria cura e spese:
   a) adottare tutti gli accorgimenti necessari per consentire il passaggio dei veicoli e dei pedoni in sicurezza nei tratti di strada interessati ai lavori;
   b) l'apposizione della prescritta segnaletica, gli sbarramenti e i dispositivi luminosi notturni necessari;
   c) oscurare idoneamente la segnaletica permanente contrastante con quella temporanea;
   d) rimuovere la segnaletica temporanea e ripristinare quella permanente oscurata o rimossa appena il cantiere è terminato;
   e) curare la costante manutenzione per la continua efficienza degli impianti;
3. Dovranno essere osservate le disposizioni di cui all’art. 21 del Codice della Strada, D.Lgs. 285/92;
4. Dovranno essere osservate le disposizioni contenute negli articoli dal n. 30 al n. 43 del Regolamento di esecuzione del C.d.S., D.P.R. 495 del 16.12.92;
5. L’adozione di ogni opportuna ed idonea cautela volta alla sicurezza della circolazione stradale, ed alla tutela della pubblica incolumità;
6. Lo sgombero, a fine dei lavori, del suolo pubblico occupato con materiali ed ogni altro impedimento, con eventuale ripristino del piano viabile con opportuno materiale bituminoso;
7. Il divieto, nell’area autorizzata, di transito dei mezzi non utilizzati per l’esecuzione dei lavori;
8. Le delimitazioni dei cantieri stradali nel rispetto delle norme sulla circolazione stradale;
9. La presente ordinanza è condizionata al possesso di altre eventuali autorizzazioni necessarie;
10. L’apposizione della segnaletica stradale preventiva dovrà avvenire mediante posa di idonei segnali di avviso, da collocarsi in loco almeno 48 ore prima dell’intervento a cura della ditta esecutrice dei lavori;

11. Entro il medesimo termine delle 48 ore antecedenti l'intervento, dopo l'apposizione della segnaletica prevista è fatto obbligo al richiedente di comunicare l'avvenuta predisposizione del sito alla seguente mail: comando.pm@comune.oristano.it: cro.polizialocale@comune.oristano.it;

12. La responsabilità di ogni eventuale danno riportato da persone, animali o cose in conseguenza dell'esecuzione delle operazioni o delle attività sopra indicate, ferme restando le specifiche responsabilità poste a tutela dell'incolumità pubblica e della sicurezza della circolazione, nonché quelle in materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro, sarà a carico della ditta esecutrice dei lavori, restando il Comune di Oristano ed il suo personale tecnico e stradale completamente sollevato ed indenne.

avverte

1) che la presente Ordinanza è pubblicata all'albo pretorio per 15 giorni consecutivi, e trasmessa via pec ad Arst Spa (gestore trasporto pubblico locale);

2) che nei confronti di eventuali trasgressori si procederà a termine delle vigenti norme in materia;

3) che avverso la presente ordinanza, chiunque vi abbia interesse, potrà ricorrere entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna o, entro 120 giorni, potrà proporre ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, nei modi e tempi previsti dal Decreto del Presidente della Repubblica 1199 del 24 novembre 1971 e, in relazione al disposto dell'articolo 37, comma 3, Decreto Legislativo 285 del 30 aprile 1992, nel termine di 60 giorni, può essere proposto ricorso, in relazione alla natura dei segnali apposti, al Ministero delle Infrastrutture e Trasporti, con la procedura di cui all'articolo 74 del regolamento, Decreto del Presidente della Repubblica 495 del 16 dicembre 1992.

demanda

1. alla Polizia Locale e agli operatori di polizia stradale di cui all'articolo 12, Decreto Legislativo 285/1992 e al Settore LL.PP. del Comune di Oristano, la vigilanza sull'osservanza delle disposizioni qui contenute.

2. al richiedente/esecutore lavori, l'obbligo di comunicazione dell'apposizione delle segnaletiche e recinzioni stradali di propria competenza, nonché l'attuazione/dismissione delle chiusure stradali (ove necessarie), ad ogni evento, ai recapiti mail: comando.pm@comune.oristano.it e cro.polizialocale@comune.oristano.it (telefoni 0783 212121 78396).

L'Istruttore: Sebis I./Palmas g.

Dalla Residenza Municipale, lì 14/05/2021

Sottoscritta dal Dirigente
BASOLU GIOVANNI MARIO
con firma digitale